

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
UDINE
COLLEGIO DI CONCILIAZIONE
(art. 66 D.Lgs 165/2001)

REPERTORIO N. 214/2002

PROCESSO VERBALE DI: CONCILIAZIONE.

Addì **10 Luglio 2002**, alle ore **09.00**, nella sede della Direzione Provinciale del Lavoro di Udine, Via Stabernao, n. 7, dinnanzi al Collegio di Conciliazione, instaurato ai sensi dell'art. 66 del D. Lgs. 165/2001 e così composto:

PRESIDENTE DELEGATO:	- Saverio MUNINI
COMPONENTE rappresentante l'Amm.ne:	- Dott.ssa Caterina MUSCILLO
COMPONENTE rappresentante il Lavoratore:	- Dott. Ettore MONZU'

Il Presidente, dopo aver acquisito la prova del rispetto della procedura di cui all'art. 66 citato, raccolto l'accettazione alla nomina dei due componenti e verificata la competenza del Collegio, dà inizio alla seduta.

Giusta convocazione disposta con nota n. 6713 del 27/06/2002 sono comparsi:

- il Dott. Antonino DI MARTINO, nato il 25/02/1958 a Burgio(AG) è residente a CIVIDALE DEL FRIULI(UD) Via Luigi Galvani, n. 6 (parte attrice)

- il COMUNE DI PREMARIACCO, con sede in Via Fiore dei Liberi, n. 23 a Premariacco(UD) (parte convenuta) nella persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore del Comune, sig. Paolo CECCHINI, nato il 27/05/1952 a Udine e residente a PREMARIACCO Via Buttrio, n. 8;

per la discussione della vertenza avente per oggetto quanto contenuto nella richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione in atti.

Dopo aver esaminato il contenuto della *richiesta* del ricorrente di cui alla nota del 22/05/2002 e le *osservazioni* proposte dall'Amministrazione con nota prot. n. 6672 del 19/06/2002 – acquisite agli atti e facenti parte integrante del presente processo verbale – viene data parola alle parti in controversia.

Da parte sua, il Dott. Antonino DI MARTINO, nel ribadire le pretese di cui alla nota di attivazione del tentativo di conciliazione agli atti, chiede che, in base alle sue funzioni di Segretario Comunale di Premariacco dal 02/01/1997 al 10/10/1999, gli vengano corrisposte le differenze retributive spettanti per gli anni 1997, 1998 e 1999 in applicazione sia del CCNL dei Segretari comunali e provinciali firmato in data 16/05/2001 valido per il quadriennio normativo 1998/2001 e per i bienni economici 1998/1999 e 2000/2001, sia della Direttiva 17/04/2002 prot. n. 725 dell'Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari.

Il Sindaco del Comune, sig. Paolo CECCHINI, ribadisce quanto contenuto nella nota n. 6672 del 19/06/2002 ed, in particolare, rileva che l'intera questione deve essere analizzata separatamente per il 1997 e per il biennio 1998/1999, in quanto in tali due periodi vigevano due diversi CCNL ed esistevano due atti di inquadramento del dipendente.

Conseguentemente alla sentenza del Consiglio di Stato, confermata dai TAR di diverse Regioni, l'intera indennità di direzione avrebbe dovuto essere computata per il calcolo della 13^a mensilità dovendosi considerare unica la struttura relativa al CCNL 1994/1997. Ma tale sentenza non ha annullato il Decreto del Prefetto di Udine prot. n. 1342/3^o Sett. del 02/03/1998 di inquadramento del dipendente, tuttora vigente. Le stesse Leggi 144/1999 e 448/2001 statuiscono il divieto per le pubbliche amministrazioni di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali in materia del personale. L'eventuale accoglimento della richiesta relativa all'anno 1997 avrebbe comportato per il Comune un illecito, in quanto atto contrario alla legge. Per quanto concerne il periodo 1998/1999 la norma di riferimento è il CCNL 1998/2001, che all'art. 41, commi 2 e 3, statuisce che *"con decorrenza dal 31/12/1999, a valere dal 01/01/2000, le misure dell'ex indennità di direzionesono incrementati negli importi lordi per tredici mensilità. Con effetto dalla stessa data, i valori complessivi annui lordi, per tredici mensilità della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali sono così determinati:livello B 2) incarichi in enti fra 3.000 e 10.000 abitanti £. 17.774.000."* Da quanto sopra ed altresì dalla lettura della Tavola 2 allegata al CCNL appare evidente che la misura dell'ex indennità di direzione per il biennio 1998/1999 per tredici mensilità non può che essere pari a £. 17.172.000.= In fase di liquidazione degli arretrati al dott. DI MARTINO la quota di £. 2.000.000.=per il calcolo della 13^a mensilità è stata mantenuta, in quanto considerata maturato economico confermato.

Per le ragioni su esplicate, le richieste del dott. Antonino DI MARTINO non possono essere accolte:

1. per l'anno 1997, in quanto avrebbero comportato l'estensione di decisioni giurisdizionali in materia di pubblico impiego, vietate a questa Amministrazione da norma di legge;
2. per gli anni 1998/1999, in quanto non conformi al disposto del CCNL, anche alla luce dell'interpretazione dell'Agenzia Autonoma dei Segretari ed all'illogicità di una riduzione del trattamento economico dal 01/01/2000, in vigore dello stesso del CCNL.

Il Dott. Antonino DI MARTINO ribadisce che l'Amministrazione Comunale deve dare applicazione ed attuazione all'art. 41, comma 1 del CCNL.

Dopo ampia discussione sulle ragioni e sugli elementi di fatto e di diritto adottati, le parti, presenti e rappresentate, consapevoli della diversità delle rispettive posizioni, danno atto al Collegio di non ritenere conciliabile la questione di cui trattasi.

IL COLLEGIO DI CONCILIAZIONE

Pur considerando che si è presenza di posizioni interpretative di diritto e di fatto radicalmente divergenti:

LETTI il CCNL in vigore e le direttive per la sua applicazione emanate dall'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di Trieste di cui alle note prot. n. 725 del 17/04/02 e n. 1294 del 27/06/02;

in ossequio al disposto di cui al comma 6^o dell'art. 66 del D. Lgs. N. 165/2001 ritiene di formulare la seguente **PROPOSTA** per la bonaria definizione della controversia relativa ad asserite differenze retributive per gli anni 1997 – 1998 e 1999:

1. il Comune di PREMARIACCO al fine di evitare il prosieguo della lite in sede giudiziaria ed a titolo transattivo-novativo si impegna a corrispondere la somma lorda di € 1395,00 (diconsi milletrecentonovantacinque euro) più gli oneri previdenziali di legge.
2. il Dott. Antonino DI MARTINO accetta e rinuncia espressamente ad ogni e qualsiasi pretesa, anche non prospettata, ritenendosi completamente soddisfatto per ogni possibile aspetto dell'oggetto della controversia.
3. La somma sopra indicata verrà corrisposta **entro 30 gg. (trenta) dalla data odierna** mediante bonifico bancario sul c/c intestato al ricorrente.
4. le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
5. Con la firma del verbale, fatte salve le presenti obbligazioni, le parti si danno reciprocamente atto di non aver più nulla a pretendere a nessun titolo, ragione o causa, anche non addotta, in ordine all'oggetto del contendere oggi conciliato, dandosi garanzia di totale e definitiva tacitazione della controversia.

In merito a tale soluzione conciliativa le parti esprimono la seguente rispettiva valutazione:

Il Dott. Antonino DI MARTINO accetta la proposta come formulata dal Collegio.

Il Sig. Paolo CECCHINI, a nome e per conto dell'Amministrazione Comunale di PREMARIACCO, dichiara di accettare la proposta impegnandosi a predisporre gli atti amministrativi e contabili per la corresponsione della somma di cui al sub 1 della proposta del Collegio.

Il Collegio di Conciliazione dà atto dell'esito positivo del tentativo di conciliazione e viene redatto **verbale di CONCILIAZIONE**.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto, anche agli effetti di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2113 c.c.

F.to Antonino DI MARTINO

F.to il Comune di PREMARIACCO

I COMPONENTI IL COLLEGIO

F.to Caterina MUSCILLO

F.to Ettore MONZU'

F.to Saverio MUNINI

CERTIFICAZIONE

Il Presidente del Collegio di Conciliazione, come sopra costituito, dopo aver proceduto alle relative identificazioni, certifica che le sottoscrizioni delle parti sono autografe.

F.to IL PRESIDENTE DELEGATO
(Saverio MUNINI)